



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.683/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare IV, VII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del Parco regionale denominato Parco fluviale del
Fredane e del Calore Irpino" (Reg.Gen.n.330)**

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Giusto
Depositata il 29 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare per l'esame;
VII e II Commissione Consiliare per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **26 FEB. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Istituzione del Parco regionale denominato parco fluviale del Fredane e del Calore Irpino”

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Giusto

Ruolo Generale n.330



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

L'idea di un Parco Fluviale Regionale compreso fra le sorgenti del fiume Fredane e la foce del Calore nel territorio dei Comuni di Torella dei Lombardi, Villamaina, Gesualdo, Paternopoli, Fontanarosa, Luogosano, Taurasi, Lapio, S. Mango, Montemiletto, Torre le Nocelle e Venticano, località in provincia di Avellino, nasce da una duplice necessità:

3. Riquilificare, proteggere e custodire il patrimonio naturale di una zona ancora incontaminata, ricca non solo di fauna ma anche di autentici "tesori botanici" che incomincia ad essere interessata da fenomeni di degrado ambientali derivanti da un lato dagli insediamenti industriali sorti lungo il fiume, dall'altro dalla riduzione della portata idrica dell'asta fluviale dovuta:
 - alle mutate condizioni atmosferiche;
 - all'enorme massa d'acqua captata "giornalmente" dall'Ente irrigazione in località "Cascata dei Fasci" e deviata in Puglia, al servizio della fertile piana di Folloni;
 - all'eccessivo emungimento idrico operato dalle aziende agricole dislocate lungo il percorso.
4. Avere uno strumento di pianificazione per lo sviluppo socio-economico della zona, dopo il fallimento delle politiche programmatiche e programmatiche degli anni passati, capace di alleggerire il problema occupazionale nei Comuni della Media Valle del Calore Irpino. Infatti, con le giornate lavorative annue create con l'attività del Parco, si fornisce un contributo alla domanda complessiva di lavoro.



Consiglio Regionale della Campania

Sulla funzione socio-economica è prevalente però quella educativa-culturale, in quanto il Parco è stato ideato per educare i visitatori, specialmente giovani, al rispetto e all'amore per la natura.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Istituzione del parco regionale denominato parco fluviale del Fredane e del calore Irpino

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, il parco fluviale del Fredane e del Calore Irpino, di seguito denominato parco regionale.

2 La delimitazione e la zonizzazione del territorio del parco regionale coincidono, in via provvisoria con i territori compresi fra le sorgenti del fiume Fredane , 500 metri a destra e a sinistra, e la foce del Calore: Torella dei Lombardi, Villamaina, Gesualdo, Paternopoli, Castelfranci, Fontanarosa, Luogosano, Taurasi, Mirabella Eclano, Lapio, S. Mango, Montemiletto, Torre le Nocelle e Venticano.

3. Il Presidente della giunta regionale sentiti gli enti locali interessati, provvede, in via definitiva, con proprio decreto, alla delimitazione, alla zonizzazione e alle misure di salvaguardia del territorio del parco regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ente parco regionale ha personalità di diritto pubblico.

5. All'ente parco regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, e successive modificazioni. All'articolo 5 della suddetta legge sono aggiunte, infine, le seguenti parole: 13. ente parco regionale denominato parco fluviale del Fredane e del Calore Irpino.

6. La pianta organica dell'ente parco regionale è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo ente, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Finalità e attività del parco regionale

1. L'istituzione e la gestione del parco regionale perseguono armonicamente i seguenti obiettivi:
 - a) garantire la tutela ed il recupero del paesaggio rurale della Media Valle del Fredane e del Calore Irpino;
 - b) salvaguardare il patrimonio faunistico e botanico;
 - c) promuovere e valorizzare i beni ambientali e culturali che si trovano lungo il percorso.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3 Delimitazioni

1. Fa parte del territorio del parco fluviale il territorio compreso tra le sorgenti del fiume Fredane e la foce del fiume Calore Irpino, per un raggio di 500 metri a destra e a sinistra del Fredane, da Torella dei Lombardi, Villamaina, Gesualdo, Paternopoli, Castelfranci, Fontanarosa, Luogosano, Taurasi, Mirabella Eclano, Lapio, S. Mango, Montemiletto, Torre Nocelle e Venticano.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Organi dell'ente parco regionale, sede e personale

1. Sono organi dell'ente parco regionale così come definiti dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11,12 e 13 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, e successive modificazioni.

2. Il consiglio direttivo dell'ente parco regionale individua all'interno del proprio territorio la sede legale e amministrativa dell'ente stesso, entro due mesi dalla data della costituzione del medesimo consiglio.

3. L'ente parco regionale si avvale di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Campania, dalle province e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Finanziamenti

1. Costituiscono entrate dell'ente parco regionale, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi della regione Campania e degli enti pubblici;
- c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- e) eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'ente parco regionale;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente parco regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Convenzioni, promozioni

1. L'ente parco regionale si avvale, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Campania per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

2. Al fine di promuovere e incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco regionale, l'ente parco regionale concede l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso parco.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Misure di Salvaguardia

1. Fino all'adozione da parte del Consiglio regionale della definitiva perimetrazione ai sensi della legge regionale n. 33/93 in ciascun parco regionale è prevista la seguente articolazione:
 - a) zona di riserva integrale (zona A)
 - b) zona di riserva generale (zona B)
 - c) zona di riserva controllata (zona C)
2. Sono consentiti nelle aree delimitate dal parco fluviale:
 - a. il mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti, in assenza degli interventi edilizi, previo parere favorevole dell'ente parco;
 - b. le recinzioni delle proprietà con siepi a verde o staccionate;
 - c. lo sviluppo della tecnica delle serre, purchè non arrechi danno al paesaggio;
 - d. interventi di forestazione e conservazione di aree boscate particolarmente sui terreni incolti e la realizzazione di parchi pubblici sulle aree industriali dimesse;
 - e. interventi volti alla ricostituzione del corso naturale del Calore Irpino o alla rinaturalizzazione del corso d'acqua.
3. Non sono consentiti nelle aree delimitate dal parco fluviale:
 - a. l'apertura di assi viari o di svincoli autostradali ed il ricoprimento a cemento o ad asfalto delle carrarecce campestri in terra battuta;
 - b. l'installazione di nuove infrastrutture o di elettrodotti aerei;
 - c. l'apertura di cave o discariche;
 - d. la modifica dell'alveo di deflusso e del bacino di raccolta e anche, secondo le disposizioni dell'articolo 5 della legge 37/94, qualunque opera che modifichi l'assetto naturale e le caratteristiche paesaggistiche del corso d'acqua - in particolare la sua arginatura - o rechi pregiudizio al suo regime idrico, come la captazione delle sorgenti;
 - e. l'ampliamento delle strutture industriali, di depurazione delle acque o ferroviarie già esistenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del parco regionale è autorizzata la spesa di euro 200mila per l'anno 2008 prelevando dal fondo per la istituzione ed il funzionamento dei parchi e riserve naturali per la realizzazione di piani e programmi per la valorizzazione e tutela ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33

2. Per il funzionamento del parco regionale negli anni successivi si provvederà ai sensi del comma 2, articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 9
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1993 n. 33., e successive modificazioni.